

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Procura alle liti: nullità, responsabilità professionale e diritto al compenso; soggetto residente all'estero; principio del raggiungimento dello scopo

Le questioni giuridiche inerenti la nullità della procura alle liti e la responsabilità professionale, e il conseguente diritto al compenso, sono autonome e distinte, poiché la responsabilità professionale potrebbe in astratto sussistere anche in presenza di un valido mandato, mentre l'invalidità di questo non comporta necessariamente una responsabilità professionale, né esclude il diritto al compenso per l'attività professionale correttamente svolta.

La contestazione della procura "ad litem" conferita da un soggetto residente all'estero che agisca davanti al giudice italiano necessita della querela di falso soltanto ove ne investa la certificazione dell'autografia, potendo, invece, essere vinta con prova contraria la presunzione di effettuazione in Italia dell'autentica della sottoscrizione. Nemmeno può ritenersi che l'invalidità eventualmente derivata dalla sottoscrizione "a distanza" della procura alle liti comporti la sanzione giuridica dell'inesistenza dell'atto.

In tema di procura alle liti, quando l'autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in Italia, il rilascio del mandato e

l'autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato, anche qualora il mandante risieda all'estero, in difetto di prova contraria da parte di che ne contesti la validità.

Poiché l'atto con il quale è conferita la procura alle liti ha natura processuale, l'inosservanza delle forme stabilite dall'[art. 83 cod. proc. civ.](#) non comporta, a norma dell'[art. 156 dello stesso c.p.c. di rito](#), nullità ove sia ugualmente raggiunto lo scopo per il quale le forme stesse sono prescritte e, cioè, il controllo della certezza, provenienza e tempestività della procura medesima.

Corte di Appello di Milano, sentenza del 10.4.2017

...omissis...

xxxxxx xxxx citato in giudizio) per non essere questi in possesso del titolo di avvocato, nonché per l'accertamento della inesistenza/nullità della procura alle liti rilasciata da B. all'avv. Lxxxxxxx (in territorio svizzero e da questi autenticata in assenza del cliente), e per la loro condanna in solido alla restituzione di € 8.526,55, quali compensi professionali indebitamente percepiti nello svolgimento del mandato - nella vertenza tra Bxxxxs. in relazione ad un contratto di compravendita stipulato nel 2003, avente ad oggetto impianti ed accessori per l'avvio di un'attività commerciale, secondo B. adempiuto tardivamente da C. con la consegna di beni presentanti gravi vizi-, alla rifusione di € 2.520,00 versati a titolo di spese legali alla controparte C. all'esito del giudizio, nonché al risarcimento di € 180.000,00 per mancato guadagno, per negligenza dei convenuti nello svolgimento dell'incarico professionale di assistenza legale nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data 10.07.2006 dal Tribunale di Legnano nei confronti di B., nella quale i professionisti avevano violato il dovere di informare puntualmente il cliente circa i rischi di soccombenza nella causa, così inducendolo infine a sottoscrivere una transazione svantaggiosa quando ormai la causa era prossima alla decisione.

Il Tribunale di Milano sulla base dei documenti prodotti e della istruttoria per testi ha rigettato le domande dell'attore rilevando: che in nessuna occasione il dottor F. si era qualificato come avvocato e che, al contrario, dalla documentazione prodotta (carta intestata dello St.) e dall'istruttoria orale si evince che lo stesso si è sempre identificato come "dottore" e come "consulente"; che la contestazione del falso ideologico relativo alla autenticazione della firma da parte dell'avv. L. avrebbe dovuto essere promossa mediante querela di falso (Cass. SU 25032/2005); che dai documenti prodotti dai convenuti e dai testi escussi (xxxxxx emerge univocamente che Lxxxxxx hanno assolto il dovere di informazione nei confronti del sig. xx informandolo puntualmente, prima della proposizione della opposizione al decreto ingiuntivo e in corso di causa (dopo l'esito negativo del tentativo di conciliazione e prima dell'udienza fissata per la discussione sulla ammissione dei mezzi istruttori del 16.10.2007, con lettera del 9.7.2007, nella quale l'avvxx. informa il cliente che "Alla luce dell'incontro recentemente intercorso fra Lei ed il socio di studio Drxxxx preme ribadire quanto più volte segnalatoLe in ordine ai rischi della vertenza in oggetto, rischi che Lei probabilmente sottovaluta. Non avendo infatti Lei tempestivamente e formalmente contestato i vizi, e tanto meno il ritardo della fornitura, il

Tribunale potrebbe avere delle perplessità in ordine alla odierna tardiva contestazione"; con missiva del 23.8.2007 inviata da xxxxx "Come era prevedibile, parte avversa insiste sui punti nostri più deboli, vale a dire la tempestività della contestazione, il pagamento a mezzo assegni e l'impossibilità di una odierna verifica della fornitura per averla Lei alienata... l'unica prova documentale utile alla Sua difesa è il noto fax... che controparte continua.. a sostenere essere stato firmato 'da soggetto sconosciuto e certamente privo di poteri'..."; dopo la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni al 23.6.2009, con la lettera di L. a B. del 23.5.2008 con la quale il procuratore rappresenta al cliente che "il suddetto provvedimento del Giudice lascia presagire il negativo esito della lite, proprio per le perplessità giuridiche che già Le sono state espresse più volte... Le suggeriamo di verificare se non convenga trovare un accordo con la controparte..."; infine con la lettera 25.6.2008 che dà atto di un lungo colloquio telefonico con il cliente e dando atto della offerta di controparte per una transazione), dei rischi del processo (fondato sul riconoscimento di difetti e incompletezza della fornitura contenuto in un fax non sottoscritto dal legale rappresentante xxxx redatto su carta non intestata), chiarendo i punti di debolezza della sua tesi difensiva e i punti di forza di quella avversaria. Il Tribunale ha quindi rigettato la domanda avanzata da B.S. relativa alla responsabilità professionale dei convenuti, nella quale ha ritenuto le altre questioni assorbite.

Avverso la sentenza ha proposto appello xxx

Si sono costituiti LxxxS., chiedendo nel merito il rigetto dell'appello.

Alla prima udienza di comparizione dell'11.2.2016 avanti alla quarta sezione, la Corte, rilevato che la materia per il quale pendeva il procedimento in oggetto non è di competenza tabellare di tale sezione, trattandosi di responsabilità professionale, ha rimesso la causa al Presidente Delegato della Corte per la riassegnazione.

Alla successiva udienza del 23.3.2016 avanti a questa sezione, la Corte su concorde richiesta delle parti, ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni al 14.12.2016, quando la causa è stata trattenuta in decisione.

Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello, notificato oltre 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado -in data 25.5.2016- all'avv. xxxxxx

La Corte osserva che B. era assistito in primo grado dall'avv. L. del foro di Udine, e quale domiciliataria dall'avv. O., la quale ha rinunciato al mandato il 29.11.2010, ed è stata sostituita all'udienza del 11.5.2011 dall'avv. G.; presente all'udienza e alle successive era anche l'avv. L., il quale all'udienza del 21.2.2013 ha nominato l'avv. xxx quale sostituto processuale per l'udienza. All'avvocato A. non è quindi stata rilasciata delega dalla parte, né l'avv. xxx è stato indicato quale domiciliatario della parte.

Perciò la notifica della sentenza (nella quale erroneamente si indica xxxxx è inesistente, essendo la parte rappresentata unicamente dall'avv. L. presso il quale era domiciliata.

L'appello, proposto entro il termine lungo di sei mesi (il 23.10.2015), è perciò tempestivo.

Nel merito deve osservarsi che l'appello avverso la sentenza rinuncia ad affrontare il tema della responsabilità professionale dei convenuti, limitandosi a riproporre l'argomento della inesistenza della procura alle liti rilasciata all'avv.

L., dal quale fa discendere la domanda di condanna degli appellati in solido alla restituzione del compenso corrisposto a xxx

L'appellante afferma che il Tribunale ha pronunciato ultra petitem, poiché oggetto del procedimento di primo grado non era l'accertamento della falsità ideologica della procura alle liti (peraltro motivo dell'attuale appello), ma l'accertamento della responsabilità professionale dei convenuti, e pertanto non era necessaria la proposizione della querela di falso al fine di accertare incidentalmente la nullità del mandato difensivo rilasciato all'avvocato xxxx. L'appello deve essere respinto.

Le questioni giuridiche inerenti la nullità della procura alle liti e la responsabilità professionale, e il conseguente diritto al compenso, sono autonome e distinte, poiché la responsabilità professionale potrebbe in astratto sussistere anche in presenza di un valido mandato, mentre l'invalidità di questo non comporta necessariamente una responsabilità professionale, né esclude il diritto al compenso per l'attività professionale correttamente svolta.

L'appellante deduce la inesistenza della procura alle liti conferita all'avvocato L.M. il 14.11.2006 per la rappresentanza nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto xxxxx sottoscritto il mandato alle liti a Zurigo, fuori dal territorio italiano, consegnando il documento a F., in assenza di L., il quale lo ha successivamente autenticato a Milano in assenza del cliente.

La Corte non può che ribadire, a seguito della sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite, citata dal Tribunale, che esprime un orientamento successivamente non mutato, la necessità della proposizione della querela di falso in merito alla falsa certificazione dell'autografia (per avere B. firmato la procura quando L. non era presente):

"La contestazione della procura "ad litem" conferita da un soggetto residente all'estero che agisca davanti al giudice italiano necessita della querela di falso soltanto ove ne investa la certificazione dell'autografia, potendo, invece, essere vinta con prova contraria la presunzione di effettuazione in Italia dell'autentica della sottoscrizione." (Sez. 6 - 1, Sentenza n. 17301 del 12/07/2013). Nemmeno può ritenersi che l'invalidità eventualmente derivata dalla sottoscrizione "a distanza" della procura alle liti comporti, come l'appellante sostiene, la sanzione giuridica dell'inesistenza dell'atto: "l'atto processuale è inesistente solamente se privo degli elementi necessari alla sua qualificazione come atto inquadrabile e riconoscibile in una astratta fattispecie giuridica, nel qual caso si considera tamquam non esset e, pertanto, insuscettibile di sanatoria; mentre è viceversa nullo, e come tale sanabile ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., qualora sia soltanto privo di un elemento, (o inficiato da un vizio), essenziale ai fini della produzione di effetti processuali (Cass. Sent n. 6194/2004)". Inoltre la nullità della procura, anche relativamente alla certificazione della firma, per giurisprudenza consolidata non è irrimediabile:

"La mancata assegnazione di un termine per la eventuale sanatoria della procura ritenuta invalida non comporta violazione dell'art. 182 cod. proc. civ (omissis...) se non in caso di diniego a fronte di una esplicita richiesta della parte, che ben può attivarsi per il rilascio di una nuova e valida procura laddove la questione del vizio di quella originaria sia stata oggetto dell'attività defensionale ed istruttoria." (Sez. 6 - 1, Sentenza n. 17301 del 12/07/2013).

La nullità della procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. è infine sanata laddove la controparte non eccepisca il difetto della procura:

"Al cittadino straniero che agisca davanti al giudice italiano è consentito il rilascio del mandato "ad litem" nella forma prevista dall'art. 83 cod. proc. civ., dovendosi presumere la presenza di esso nello stato italiano, che costituisce il presupposto per la validità della procura medesima, dall'attestazione del procuratore che ne autentica la sottoscrizione. Ne consegue che chi ha interesse a fornire la prova contraria può deferire alla controparte l'interrogatorio formale sulla circostanza dell'avvenuto rilascio della procura non in Italia e, in caso di mancata risposta, il giudice, tenuto conto di altri elementi di giudizio integrativi di segno negativo (nella specie, la residenza dell'estero della parte onerata), può ritenere che sia stata fornita la prova contraria al rilascio in Italia della detta procura. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 665 del 13/01/2011, Rv. 616217 - 01)";

"In tema di procura alle liti, quando l'autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in Italia, il rilascio del mandato e l'autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato, anche qualora il mandante risieda all'estero, in difetto di prova contraria da parte di chi ne contesti la validità. (Sez. L, Sentenza n. 3823 del 18/02/2014, Rv. 629788 - 01)".

Nel presente caso la controparte di xxxx che avrebbe potuto avervi interesse, non ha contestato la validità della procura rilasciata da xxxxxxto, accettando (come le lettere sopra in parte trascritte comprovano) la propria rappresentanza in causa da parte xxx

La nullità della procura è perciò sanata ai sensi dell'articolo 156 c.p.c., avendo l'atto nullo raggiunto il proprio scopo:

"Poichè l'atto con il quale è conferita la procura alle liti ha natura processuale, l'inosservanza delle forme stabilite dall'art. 83 cod. proc. civ. non comporta, a norma dell'art. 156 dello stesso c.p.c. di rito, nullità ove sia ugualmente raggiunto lo scopo per il quale le forme stesse sono prescritte e, cioè, il controllo della certezza, provenienza e tempestività della procura medesima..." (Sez. 3, Sentenza n. 24743 del 28/11/2007);

"La procura "ad litem" in cui manchi il nome del difensore non è nulla quando, per i riferimenti in essa contenuti ed il contesto in cui è inserita, non possa sorgere alcun ragionevole dubbio sulla individuazione del difensore e sulla legittimazione alle attività processuali da lui compiute, così come nell'ipotesi in cui l'avvocato si qualifichi difensore in forza della procura, la cui sottoscrizione sia da lui autenticata e che sia posta a margine dell'atto difensivo." (Sez. 3, Sentenza n. 21018 del 06/10/2014);

"È ammissibile il ricorso per cassazione, ancorché manchi la certificazione, da parte del difensore, di autenticità della firma della procura conferita in calce o a margine di uno degli atti indicati all'art. 83 cod. proc. civ. e posta prima della firma del difensore, nel caso in cui possa comunque provarsi l'autenticità per avere il difensore trasmesso, via telefax, al difensore della controparte la copia del ricorso - da ritenere conforme all'originale ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., ove non disconosciuta - recante la sua sottoscrizione e quella della parte assistita, in calce alla procura speciale, nonché un'ulteriore procura speciale a ratifica di quella rilasciata in precedenza. " (Sez. 1, Sentenza n. 21656 del 19/10/2011).

B. ha anzi espressamente revocato il mandato all'avvocato L. utilizzando le seguenti espressioni: "La presente per revocare il mandato conferitoLe in merito alla causa pendente innanzi al tribunale di Legnano tra me e il signor

C." (doc. 33 convenuti). B. ha quindi ritenuto la procura perfettamente valida sin dall'atto introduttivo della opposizione al decreto ingiuntivo e fino alla proposizione del presente giudizio, accettando gli effetti dell'attività difensiva svolta in suo nome e per suo conto dall'avv. L. nella causa contro C..

Avendo accettato gli effetti dell'atto, non può validamente eccepirne la nullità.

Esclusa la nullità della procura, deve respingersi anche la domanda di condanna alla restituzione del compenso corrisposto a F., quale collaboratore di L., per la attività difensiva svolta nella vertenza contro C., che potrebbe derivare, in astratto, dall'accertamento della responsabilità professionale dei convenuti, domanda però non riproposta in appello.

L'appello viene dunque integralmente respinto.

Il rigetto dell'appello comporta per il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. la condanna dell'appellante B.S. alla rifusione in favore degli appellati F.S. e L.M., unitariamente difesi, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo in applicazione delle vigenti tabelle. L'integrale rigetto dell'appello principale comporta infine la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante B., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

pqm

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinge l'appello proposto da B.S. e conferma la sentenza n. 6207/2015 del Tribunale di Milano, pubblicata il 18.5.2015; condanna B.S. a rifondere a L.M. e S.F. le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 3700,00 per spese e compensi, oltre 15% per spese generali, oltre oneri fiscali e previdenziali; dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante B.S. dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228.